



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale
Il Comandante

Prot.nr.16491/09

Ordinanza Dirigenziale Nr. 72/09

IL DIRIGENTE DELLA VI^ AREA ORGANIZZATIVA - POLIZIA LOCALE
Comandante il Corpo di P.M.

Premesso che è compito di qualsiasi Pubblica Amministrazione, ed in particolare dell'Ente locale, perseguire iniziative e progettualità, le più mirate possibili, che siano finalizzate a conseguire un soddisfacente livello di vivibilità urbana, e che verso tali obiettivi il miglioramento della circolazione stradale sicuramente contribuisce all'elevazione della soglia di soddisfazione percepita dall'utente-cittadino;

Considerato che perseguendo le finalità di cui al punto precedente, l'individuazione sulle strade comunali di posteggi dedicati alla sosta di veicoli condotti da donne in "*stato di gravidanza*", può sicuramente consentire il soddisfacimento degli interessi generali di una comunità che vuole tutelare tali categorie di utenti in "*condizioni particolari*";

Rilevato che già con Circolare del Ministero dei lavori pubblici 28/9/1981 n. 1525 ad oggetto "*Spazi riservati alla sosta di veicoli per motivi di pubblico interesse*" si precisava che possono essere previste "eccezioni al divieto di sosta generale **solo** per le seguenti categorie di veicoli: veicoli delle forze armate, polizia, vigili del fuoco, servizi di soccorso, limitatamente però alle aree antistanti le rispettive sedi e per la estensione strettamente indispensabile",

ma per giustificare queste concessioni di carattere eccezionale è necessaria la coesistenza di specifiche condizioni: **a)** Carattere preminente di interesse pubblico dell'ordinanza, che configuri il chiaro soddisfacimento di un pubblico interesse, che deve trovare corrispondenza in una situazione obiettiva, - in altri termini, si deve trattare di un interesse collettivo riferibile ad un bisogno effettivamente sentito dalla collettività; **b)** Esistenza di una correlazione logica fra il fine da perseguire ed il provvedimento adottato;

Ritenuto che un provvedimento amministrativo finalizzato all'individuazione di stalli di sosta riservati a questa particolare categoria di utenti della strada (donne in stato di gravidanza), può sicuramente configurarsi come finalizzato ad esplicitare la particolare attenzione che la P.A. deve avere riguardo a tali problematiche, ma non può ritenersi ricompreso all'interno delle previsioni di cui all'art. 7/1° co. lett.d) del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 (nuovo codice della strada), né tantomeno i soggetti che beneficerebbero possono definirsi "*con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta*", ai sensi dell'art.381/3°co. del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione del c.d.s.), salva altresì la possibilità di certificazione da parte della struttura sanitaria pubblica preposta;

Considerato che, nell'ambito di questa iniziativa denominata "FIOCCO ROSA", possono invece individuarsi dei cc.dd. "*parcheggi di cortesia*" su alcune strade comunali in prossimità di Uffici pubblici, strutture sanitarie pubbliche o private (purchè riconosciute dal S.S.N. o regionale) e che come rilevato da sopralluoghi eseguiti in loco dal Comando di P.M., possono individuarsi 4 stalli di sosta "dedicati" in via Pisonio, Largo S. Veneziani, via Cappuccini e P.zza V. Emanuele, evidenziati da speciale ed apposita "*segnaletica di attenzione*" orizzontale e verticale caratterizzata dall'apposizione di un logo rosa stilizzato (cicogna con fagotto, quale simbolo di natività), per la sosta dedicata ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza purchè munite di speciale contrassegno rilasciato dal Comando di P.M. alle richiedenti; contrassegno che darà diritto al solo "*uso civico*" dell'area parcheggio, contando sul senso di civiltà del resto di utenti della strada, salvo il richiamo dei soggetti inosservanti al solo rispetto delle regole di "*civiltà urbana*", senza che peraltro la violazione di tale *precetto civico* sia sanzionabile ai sensi del codice della strada;

Visto l'art.107, commi 2° del D.L.vo n.267 del 18.08.2000 (T.U.EE.LL.);

Visti gli artt. 5/3°co., 6 e 7/1° co. lett.d) del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, e relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale e rilevata comunque l'inapplicabilità delle relative previsioni sanzionatorie alla fattispecie di cui trattasi

ORDINA

- Richiamate tutte le premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento,

- Istituire in Monopoli, i seguenti **"parcheggi di cortesia"** riservati alla sosta dei veicoli condotti o adibiti al servizio di donne in stato di gravidanza, muniti del contrassegno speciale rilasciato dal locale Comando di Polizia Municipale, secondo quanto segue:

- Via Cosimo Pisonio, area antistante i civici 8 e 10, uno stallo di sosta a pettine;
- Largo Simone Veneziani, area compresa tra il civico 24 e l'ingresso al locale Ospedale civile - in prossimità dell'ingresso al nosocomio, uno stalli di sosta a pettine;
- Via Cappuccini, in prossimità del civico 3, uno stallo di sosta a pettine
- P.zza Vittorio Emanuele, in prossimità del civ.68, uno stallo di sosta realizzato parallelo al marciapiede.

La presente Ordinanza sarà resa nota ed efficace mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale indicante il "parcheggio di cortesia" sopra descritto.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per la dovuta informazione viene trasmessa ai seguenti Uffici:

Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;

Commissariato Pubblica Sicurezza - Monopoli;

Comando Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;

Comando Stazione del Corpo Forestale di Monopoli;

all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

I trasgressori non sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 - nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione), ma si confida nel "senso civico" di tutti gli utenti della strada per il rispetto del provvedimento amministrativo adottato.

Ai sensi dell'art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia-sez.Bari (ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) - rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3° del D.L.vo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del d.P.R. n.495/1992. Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. responsabile del procedimento amministrativo è il dott. M.le Palumbo

Dal Comando della Polizia Municipale, 31 marzo 2009

f.to IL DIRIGENTE VI^ AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)